


Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Siena

Codice della crisi
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14 e successive modifiche
(Legge 176/2020-D.L. n.118/2021-D.Lgs. 83/2022)


SEZIONE II
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Artt. da 67 a 73



Art.67

Procedura di ristrutturazione dei debiti


- Piano di ristrutturazione dei debiti proposto ai creditori con l'ausilio dell'OCC
- La proposta ha contenuto libero e deve indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi, può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti
- Contratti di finanziamento: è possibile prevedere la falcidia dei debiti derivanti da
 - * contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento TFR o della pensione
 - * operazioni di prestito su pegno
- Satisfazione non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca se è assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione avuto riguardo al valore di mercato dei beni o diritti come attestato dall'OCC



Art.67

Procedura di ristrutturazione dei debiti


- Mutuo con ipoteca su abitazione principale: è possibile prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate a scadere se il debitore alla data di deposito della domanda ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data
- La domanda è corredata dall'elenco:
 - * di tutti i creditori
 - * della consistenza e della composizione del patrimonio
 - * degli atti di straordinaria amministrazione ultimi 5 anni
 - * delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni
 - * degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre alla sua famiglia per il mantenimento



ART.68

Presentazione della domanda e attività dell'OCC

- La domanda può essere presentata senza l'assistenza di un difensore
- La domanda deve essere presentata tramite l'OCC (Secondo il Tribunale di Grosseto 19.09.2022, la domanda presentata da un soggetto diverso dall'OCC deve ritenersi inammissibile)
- Alla domanda deve essere allegata una relazione dell'OCC che deve contenere:
 - * causa dell'indebitamento e diligenza
 - * ragioni dell'incapacità di adempiere
 - * completezza e attendibilità documentazione
 - * Costi della procedura
 - * valutazione sul soggetto finanziatore e verifiche effettuate sul merito creditizio del debitore
- L'OCC entro 7 giorni dal conferimento dell'incarico ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali i quali entro 15 giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e pendente
- Il deposito della domanda sospende il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio




Art.69

Condizioni soggettive ostative

➤ Condizioni soggettive ostative:

- * essere stato esdebitato nei 5 anni precedenti la domanda
- * aver già beneficiato dell'esdebitazione per 2 volte
- * aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode (è esclusa la colpa lieve dalla valutazione della meritevolezza)


➤ Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa



Art. 70

Omologazione del piano

- Il Giudice se la proposta ed il piano sono ammissibili dichiara aperta la procedura con decreto, dispone che siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero di Giustizia e che ne sia data comunicazione a cura dell'OCC a tutti i creditori entro 30 giorni
- Ricevuta la comunicazione il creditore comunica il proprio indirizzo pec
- Nei 20 giorni successivi il creditore può presentare osservazioni a mezzo pec all'indirizzo pec dell'OCC
- Entro 10 giorni successivi al termine dei 20 giorni l'OCC sentito il debitore riferisce al giudice e propone le eventuali modifiche
- Il giudice su istanza del debitore può disporre misure protettive che sono revocabili su istanza del creditore in caso di atti in frode
- Il giudice verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione omologa il piano con sentenza (l'omologazione è impugnabile ai sensi dell'art.51 del D.Lgs. 14/2019)
- La sentenza di omologa è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro 48 ore
- In caso di diniego dell'omologazione con il medesimo decreto motivato il giudice dichiara l'inefficacia delle misure protettive e può disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata su istanza del debitore, del creditore e del Pubblico Ministero nei casi di frode.




Art. 71

Esecuzione del Piano

➤ Il debitore:

- * è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione a piano
- * provvede tramite procedure competitive alle vendite e alle cessioni anche avvalendosi di soggetti specializzati assicurando adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione agli interessati




Art. 71

Esecuzione del Piano

➤ L'OCC:


- * collabora con il debitore per le operazioni di vendita e controlla l'operato dello stesso, condividendo con lui le stime sui valori di vendita
- * vigila sull'esatto adempimento del piano
- * risolve eventuali difficoltà e se necessario le sottopone al giudice
- * riferisce ogni 6 mesi al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione
- * terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale, ma non si tratta di un rendiconto in quanto l'OCC non svolge attività gestoria ma deve soltanto riferire sull'operato del debitore al quale è demandata l'attività esecutiva e liquidatoria



Art. 71 Esecuzione del Piano

➤ Il Giudice:

- * autorizza lo svincolo delle somme
- * ordina la cancellazione delle iscrizioni
- * se il piano è stato correttamente ed integralmente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto convenuto dall'OCC con il debitore ed autorizza il pagamento. Ai fini della liquidazione il giudice terrà in considerazione la diligenza dell'OCC
- * se il piano non è stato correttamente ed integralmente eseguito, indica gli atti necessari ed un termine per il loro adempimento. Se le prescrizioni non sono adempiute il giudice revoca l'omologazione



Art. 72

Revoca dell'omologazione

➤ La revoca viene disposta:

* d'ufficio


* su istanza di un creditore, del Pubblico Ministero e di qualsiasi altro interessato

In contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori

➤ L'OCC è tenuto a segnalare ogni fatto rilevante ai fini della revoca

➤ La decisione di revoca avviene con sentenza e non pregiudica i diritti acquistati da terzi in buona fede


➤ La revoca non può essere proposta e l'iniziativa del tribunale non può essere assunta, trascorsi 6 mesi dal deposito della relazione finale da parte dell'OCC



Art.73

Conversione in procedura liquidatoria

- In caso di revoca dell'omologazione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione della procedura nella liquidazione controllata
- In caso di revoca dell'omologazione per atti di frode o inadempimento, l'istanza di conversione può essere proposta anche dai creditori o dal Pubblico Ministero
- In caso di conversione il giudice concede il termine al debitore per integrare la documentazione e dichiara con sentenza l'apertura della procedura della liquidazione controllata ex art.270



Disposizioni di carattere generale art.66

Procedure familiari

1. I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo.
2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76.
3. Le masse attive e passive rimangono distinte.
4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.
5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno.